

Corte di Cassazione Civile sezione III, sentenza n. 4010 del 20 febbraio 2018

Svolgimento del processo

Autocarrozzeria (Omissis) S.r.l. (già M. C. S.r.l.) ricorre per la cassazione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5668/2014 che, confermando la pronuncia di primo grado resa tra Pa.Fr. conducente del veicolo danneggiato, P.S. proprietaria del veicolo danneggiante e R.G. conducente del veicolo danneggiante, ha condannato il solo R. al risarcimento del danno nei confronti della Pa.. Il Giudice di Pace, confermato dal Tribunale, aveva ritenuto che la ficta confessio determinata dalla mancata presentazione del R. a rendere l'interrogatorio formale, trattandosi nel caso di specie di litisconsorzio facoltativo, non spiegava alcun effetto nei confronti di P. e Alleanza Toro ma soltanto nei confronti del confitente.

Entrambi i giudici di merito hanno precisato che, non essendo il conducente del veicolo assicurato un litisconsorte necessario della compagnia di assicurazioni e/o del proprietario assicurato ma un coobbligato solidale con il proprietario del veicolo, la confessione del conducente stesso, ivi compresa quella resa nel CID, vada liberamente apprezzata dal giudice del merito nei confronti del proprietario del veicolo e dell'assicuratore, mentre faccia piena prova, a norma degli artt. 2733 e 2735 c.c., nei confronti del conducente confitente.

Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha aggiunto che il modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da Pa. e R., non era idoneo a dimostrare la veridicità del fatto, sulla base anche della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale la relativa dichiarazione confessoria deve essere liberamente apprezzata dal giudice anche nei confronti del proprietario del veicolo, a fortiori per il conducente non proprietario (Cass. U. n. 10311 del 5/5/2006; Cass. 9551/2009).

In parziale accoglimento del secondo motivo di appello, relativo alla quantificazione del risarcimento, il Tribunale ha ritenuto, in adesione alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, che il ristoro dell'esborso affrontato per il ripristino del mezzo, costituendo risarcimento in forma specifica, lasci al giudice il potere di condannare, ai sensi dell'art. 2058 c.c., comma 2, il danneggiante al risarcimento per equivalente a condizione però che non superi il valore economico del bene al momento del sinistro. Sulla base di questi principi ha ridotto la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ad Euro 4.800 già rivalutata, oltre interessi legali, ed ha condannato il R. alle spese nei confronti della Pa. ivi comprese quelle della consulenza, compensando quelle con la Vittoria Assicurazioni.

Avverso la sentenza l'Autocarrozzeria (Omissis) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso la Vittoria Assicurazioni S.p.A. che presenta altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c., artt. 2697 e 2733 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione del principio della inscindibilità del giudizio di responsabilità.

Il motivo, con il quale si censura, in sostanza, la violazione delle regole sull'onere della prova, è declinato sia con riguardo alla violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 143, sia con riguardo alla violazione dell'art. 232 c.p.c..

Sotto il primo profilo la ricorrente denuncia la violazione delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova, sia con riguardo all'art. 2697 c.c. e art. 2733 c.c., comma 3, sia con riguardo alla norma speciale,

applicabile alla fattispecie, dell'art. 143 Codice delle Assicurazioni che stabilisce una presunzione legale di verità di quanto contenuto nel CID, salvo prova contraria da parte dell'assicuratore.

La sentenza avrebbe violato detta disposizione nella parte in cui non si è fatta carico di esaminare se l'assicuratore avesse fornito la prova contraria in ordine a quanto dichiarato nel CID, in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il motivo è infondato. L'art. 143 del Codice delle Assicurazioni, nella lettura consolidata della giurisprudenza di questa Corte, prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore debba essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade, come nel caso di specie, quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice (Cass. U. n. 10311/2006; Cass. 3 n. 8214 del 4/4/2013; Cass. 6-3 n. 3875 del 19/02/2014). La sentenza impugnata si è, pertanto, conformata pienamente a detti principi, ritenendo che la dichiarazione resa dal conducente non proprietario, cioè da un coobbligato in solido, non sia opponibile all'assicuratore ma liberamente apprezzabile dal giudice. Peraltro la giurisprudenza di questa Corte ha fatto salvo il potere del giudice del merito, in materia di responsabilità di sinistro stradale, di valutare come preclusa la portata confessoria del cosiddetto CID nell'esistenza di un accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto in quel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio. L'incompatibilità logica delle dichiarazioni con la dinamica del sinistro è, secondo questa Corte, un momento antecedente rispetto all'esistenza e alla valutazione della dichiarazione confessoria (Cass. 3, n. 15881 del 25/06/2013). Quanto al secondo profilo, il ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe violato l'art. 232 c.p.c., nel non ritenere che la mancata risposta del R. all'interrogatorio formale, sia pur con i limiti della ficta confessio, dovesse essere valutato insieme agli altri elementi di prova per arrivare alla conclusione della fondatezza dell'originaria pretesa dell'attrice. Il motivo, sotto questo secondo profilo, è inammissibile in quanto la censura è di merito.

Ne consegue l'infondatezza dell'unico motivo del ricorso principale. Con un unico motivo di ricorso incidentale la Vittoria Assicurazioni censura la sentenza in relazione al capo che ha sancito l'inammissibilità del suo intervento in giudizio.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente in via incidentale non dichiara dove abbia dato la prova della sua legittimazione nè impugna il capo di sentenza relativo alla mancanza della prova.

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, l'incidentale dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, le spese possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico, sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile l'incidentale. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento, a carico sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.